

COMUNE DI BESENELLO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ORDINANZA n.11/2016

Prot. 1790

Besenello, 21.4.2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA INFESTAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Besenello a seguito della diffusione sul proprio territorio della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) ha aderito anche per il 2016, con deliberazione giunta n. 50 del 12 aprile 2016, alla campagna di monitoraggio promossa dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto poiché ad oggi tale insetto costituisce una presenza molesta, incidendo sulla qualità della vita pur non provocando allo stato attuale rischi particolari;

Visto che, come evidenziato dalla relazione finale sul monitoraggio del 2015 della Fondazione Museo Civico di Rovereto, l'infestazione nel nostro Comune è ancora di intensità abbastanza elevata;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato linee guida per evitare la proliferazione dell'insetto e nel contempo mantenerne sotto controllo la popolazione;

Considerato che, per contenere l'infestazione, l'Amministrazione comunale intraprenderà nelle prossime settimane, come lo scorso anno, una campagna di prevenzione finalizzata al controllo e alla disinfestazione sulle aree pubbliche, nonché una campagna di informazione rivolta a tutta la cittadinanza;

Considerato che la zanzara tigre depone uova che si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, quali piccole raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, innaffiatoi, ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Considerata la grande diffusione sul territorio comunale di orti e giardini e aree a verde privato, al fine di garantire una migliore efficacia della campagna di disinfestazione larvale, monitoraggio e prevenzione nelle aree pubbliche si rende necessario estendere anche alle aree private l'applicazione delle linee guida adottate dal Comune;

Visti i risultati delle indagini scientifiche condotte dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, i quali hanno evidenziato come i provvedimenti di prevenzione e gli interventi di disinfestazione, se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità; ma soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di loro competenza si riuscirà a mantenere l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari connessi con la presenza della Zanzara Tigre;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265, l'art. 32 della legge n. 833/1978, l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione

Via Degasperi, 5 38060 Besenello (TN) - tel. 0464 820000 fax. 0464 820099 - P.Iva 00149110223

info@comune.besenello.tn.it comunedibesenello@pec.it

Trentino- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;
Visto lo Statuto comunale;
con i poteri conferiti dalla legge ed anche quale Autorità Sanitaria Locale;

O R D I N A

nel periodo compreso tra il 26 aprile 2016 e il 31 ottobre 2016

Alla cittadinanza, agli amministratori condominiali e ai titolari di attività economiche in genere:

- **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo che favorirebbe in tal modo la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;
- **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, secchi, ecc. procedendo, settimanalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- **di procedere** ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
- **di provvedere** entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- **di introdurre**, nelle piccole vasche ornamentali dei giardini, pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato, a disinfezioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso dei prodotti biologici consigliati;
- **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
- **Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti, appezzamenti di terreno:**
 - **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
 - **di provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti come annaffiatori, secchi ecc., svuotando la stessa sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
 - **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto;

A coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti sopra riportati dovranno a propria cura:

- **svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- **disporre** a piramide gli pneumatici da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;

Via Degasperi, 5 38060 Besenello (TN) - tel. 0464 820000 fax. 0464 820099 - P.Iva 00149110223

info@comune.besenello.tn.it comunedibesenello@pec.it

- **provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso dei presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfestazione dei pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
- **eliminare** gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, questi possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solido urbani e ad essi assimilabili:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **evitare** ristagni di acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno, e non nelle caditoie l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
- **controllare ed eliminare** la presenza d'acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo ecc.,
- **coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possono formarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;
- **provvedere** autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie;
- **consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo quando possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);
- **evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con della sabbia e/o ghiaia.

Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi Animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti.

Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri:

- **trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi, evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;
- **riempire** con la sabbia fine a disposizione nei cimiteri, i vasi che contengono fiori finti;
- **usare** per l'annaffiatura dei fiori, l'acqua trattata con i presidi medico-chirurgici presente all'interno degli appositi contenitori messi a disposizione nei cimiteri.

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento (26 aprile 2016 – 31 ottobre 2016) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedere autonomamente alla

disinfestazione mediante l'uso di idonei preside medico- chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica.

Particolare cura dovrà aversi da parte di tutte le categorie elencate e sopra indicate compresi i privati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

I medesimi obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali e altro, fissi e mobili, temporanei o permanenti, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasche ecc.).

A V V E R T E C H E

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi.

In caso di inosservanza della presente ordinanza, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli gli interessati non provvedano ad adempiere entro 24 ore, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese eventualmente sostenute.

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 250,00 per le infrazioni commesse da privati mentre sarà compresa fra € 50,00 ed € 500,00 per le violazioni da parte di aziende ed ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora.

C O M U N I C A

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 n. 104;

· straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 Novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

D I S P O N E

la pubblicizzazione del presente atto mediante:

- affissione all'albo comunale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- la comunicazione alla cittadinanza con l'affissione dello stesso negli appositi spazi;
- la pubblicazione sul sito internet del Comune.

D E M A N D A

al Corpo intercomunale di Polizia Municipale della Vallagarina e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.

IL SINDACO

dott. Cristian Comperini

La presente viene inviata a:

Spett.le
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
C. att.ne dott. Franco Guizzardi
Viale Verona
38123 TRENTO
fax 0461 904674

Spett.le
AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Piazza Achille Leoni, 10
38068 ROVERETO (TN)

Spett.le
AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI
Servizio Veterinario
Piazza Achille Leoni, 10
38068 ROVERETO (TN)

COMANDO POLIZIA LOCALE

STAZIONE FORESTALE ROVERETO

CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ROVERETO

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA P.A.T. ROVERETO

ASSOCIAZIONE 3P

UNIONE CONTADINI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA